

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

Dispositivo n. 28/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 48/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Avv. Antonino Piro – Componente (Relatore);
Avv. Flavia Tobia – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il 15 gennaio 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società APD Sammichele 1992 (matr. FIGC 920497)
avverso la decisione della C.A.E. - L.N.D. in merito alla controversia sorta con il calciatore Miguel Leon Davila (n.
21.09.1992 matr. FIGC 1008812), pubblicata nel Com. Uff. n. 201/1/CAE-LND del 17.12.2019,
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società APD Sammichele 1992.
Condanna la società reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Miguel Leon Davila,
liquidandole ex art. 55 CGS in € 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri se dovuti.
Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Roma, in data 15 gennaio 2020.

IL RELATORE
F.to Avv. Antonino Piro

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Stanislao Chimenti

Depositato in Roma, in data 15 gennaio 2020.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Salvatore Floriddia